

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. N. 1278/2020
R.G. N. 8555/19
Cron. N. 3933/2020
Rep. N.

Il Giudice di Pace di Catania, Avv. Marina Di Gregorio, della III[^] sezione civile, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 8555/19 R.G. promossa

DA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] elettivamente domiciliata in Catania via Conte Ruggero 20 presso lo studio dell' avv. Domenico Barbarino che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

ATI oggi MUNICIPIA s.p.a. concessionaria della riscossione del Comune di Catania, con sede in Trento, via G.B. Trener 8 (P.Iva 01973900838) in persona del responsabile della riscossione procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Catania via C. Finocchiaro Aprile 140 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marletta che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Comune di Catania, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania presso l'Avvocatura Comunale via Umberto 151, rappresentato e difeso dall'avv. Santi Di Stefano, giusta procura allegata all'atto di citazione notificato.

CONVENUTO

All'udienza del 31/07/2020 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(art.58 disposizioni transitorie L.69/09)

Si richiamano i rispettivi libelli per i fatti di causa, nonché i verbali di causa per lo svolgimento del processo. Con atto di citazione [REDACTED] chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 20180382879930000153464 del 17.12.2018 emessa dall'ATI oggi Municipia spa per l'importo complessivo di euro 551,56, a seguito di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. elevate dal Comune di Catania notificata il 13.08.2019, nonché di tutti i verbali di sanzione amministrativa pecuniaria sottesi alle sopra indicata ingiunzione.

Eccepiva l'invalidità degli atti impugnati deducendo il difetto di legittimazione attiva dell'ente di riscossione, l'irregolare e/o illegittima notifica dell'ordinanza ingiunzione, nonché la nullità dei verbali prodromici e, conseguenzialmente, l'estinzione per intervenuta prescrizione, di ogni pretesa creditoria nei suoi confronti.

Costituitasi la Municipia s.p.a. eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione siccome proposta ex art.615 c.p.c. ed ulteriormente tardiva ai sensi dell'art.3 R.D. 14.04.1910 n.639,, nel merito deduceva la regolarità della notifica delle ingiunzioni, nonché dei verbali prodromici. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Si costituiva il Comune di Catania anch'esso chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'opposizione inammissibile; nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata attesa la regolare notifica dei verbali prodromici avvenuta ex art.140 c.p.c. Rilevava, comunque, di avere

trasmesso i ruoli al concessionario nei termini previsti dall'art.28 L.689/81

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea che è stata correttamente proposta. Ai sensi dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011, relativo alla semplificazione e riduzione dei riti civili di cognizione, rientrano, così come affermato dall'art.32 del citato decreto, nel rito ordinario di cognizione anche le controversie in materia di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art.3 del T.U. 639/1910 con la conseguenza che tali controversie vanno introdotte con atto di citazione. E', pertanto, documentalmente provato come l'attore abbia notificato alle controparti l'atto introduttivo della controversia nel termine previsto di trenta giorni ed abbia successivamente iscritto a ruolo la causa nei termini di legge.

La domanda attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Deve, innanzitutto, rilevarsi come nulla le parti convenute abbiano controdedotto rispetto alla precisa doglianza di parte attrice circa la carenza di legittimazione attiva dell'Ente di riscossione derivante dalla illegittimità per eccesso di potere della determina dirigenziale A04/487 del 19.10.2016

Particolarmente rileva come con Determina B16/645 del 3.10.2012 del Direttore della Direzione Patrimonio del Comune di Catania, a seguito di gara, espletata secondo le procedure di legge, veniva aggiudicato, per la durata di anni tre, alla società oggi convenuta il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e dei servizi a supporto della Riscossione. Alla scadenza di tale periodo con determina dirigenziale A04/433 del 23.09.2015 si procedeva a proroga del servizio per dodici mesi con scadenza, pertanto, il 21.10.2016

In data 19.10.2016 con nuova determina dirigenziale l'amministrazione comunale di Catania prorogava ulteriormente il servizio non prevedendo scadenza alcuna alla disposta proroga.

Ritiene questo decidente che sia fondata la censura dell'attrice nel ritenere illegittima la proroga del servizio attivata con la determina dirigenziale A04/487 del 19.10.2016.

L'istituto della proroga in materia di affidamento dei servizi trova il suo presupposto/limite nella stretta necessità di reperire un nuovo contraente. Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato come seppure la Giunta Municipale di Catania avesse deliberato in data 24.02.2015, l'atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, la relativa proposta di deliberazione non è mai stata approvata dal Consiglio Comunale di Catania. Sul punto gli enti convenuti nulla hanno controdedotto e tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi dell'art.115 co, 2 c.p.c.

In particolare, poi, in materia di proroga dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali è intervenuta l'A.N.A.C. con deliberazione 46 del 20 aprile 2011 affermando il principio di diritto secondo il quale "il servizio di riscossione può essere affidato a soggetti esterni soltanto a seguito di procedura ad evidenza pubblica in applicazione del Codice dei Contratti" e che il regime di proroga è unicamente ipotizzabile solo allorquando vi sia già in essere un'attività dell'ente locale diretta all'espletamento di una gara pubblica che garantisca il confronto concorrenziale in ossequio ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Nel caso di specie, ed in assenza di specifiche controdeduzioni sul punto, la determina dirigenziale A04/487 appare illegittima e va disapplicata dal giudice ordinario, in virtù dei poteri conferiti dall'art.63 co.1 D.Lgs.165/01, nel giudizio affidato alla sua cognizione.

A tale disapplicazione consegue la carenza di legittimazione attiva della Municipia s.p.a. e la illegittimità delle ingiunzioni di pagamento impugnate. Non appare accoglibile la ulteriore richiesta di parte attrice di

annullamento dei verbali prodromici avendo il Comune di Catania provato la loro regolare notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20180382879930000153464 del 17.12.2018 emessa dall'ATI oggi Municipia spa per l'importo complessivo di euro 551,56, a seguito di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. elevate dal Comune di Catania


- rigetta la domanda attorea di annullamento dei verbali prodromici portati dalla ingiunzione di pagamento.
- Condanna, in solido tra loro, le parti convenute al pagamento in favore di ██████████, ma con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, delle spese del presente giudizio quantificate nella complessiva somma di euro 330,00 oltre 15% spese generali ex D.M. 55/14 oltre euro 100,00 per spese di bollo contributo e notifiche.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Catania 30.09.2020

Il Giudice di Pace

Avv. Marina Di Gregorio



Depositato in Cancelleria
Catania 30 SET 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Scuderi)
Patrizia Scuderi

